SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1994.

Autorizzazione all'esecuzione delle opere inerenti i Mondiali di nuoto del settembre 1994 nel Foro italico, in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329;

Vista la delega al Sottosegretario di Stato dott. Gianni Letta del 12 maggio 1994;

Visto l'art. 6 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, nonché il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, di applicazione della predetta legge;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Vista la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'applicazione nella regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la domanda ed il progetto trasmessi dal Comitato olimpico nazionale italiano in data 19 maggio 1994, intesi ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di strutture precarie negli spazi contigui alle piscine all'interno del Foro italico, sito in Roma, nonché di una piscina prefabbricata, sul terreno dello Stadio della pallacorda, sempre all'interno del Foro italico, interventi da realizzarsi in area sottoposta al vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 per effetto del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 31 gennaio 1989;

Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che in data 11 giugno 1994, 17 giugno 1994, 22 giugno 1994 e 27 giugno 1994 si sono svolte riunioni della Conferenza dei servizi cui hanno partecipato le seguenti amministrazioni: segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle finanze, regione Lazio, Ministero per i beni culturali, sovrintendenza beni ambientali architettonici di Roma, comune di Roma, U.S.L. Roma/11, prefettura di Roma, comando provinciale dei vigili del fuoco, Comitato olimpico nazionale italiano;

Considerato che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che le opere previste in detto progetto, modificato a seguito delle varie indicazioni fornite in sede di Conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate, anche per l'interesse pubblico perseguito, possono ritenersi compatibili con il contesto paesistico e panoramico vincolato alla condizione che le strutture di cui si chiede l'installazione siano rimosse, decorso il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei Mondiali di nuoto, e, comunque, non oltre il 20 ottobre 1994;

Ritenuto che debbano essere salvaguardate e preservate dal danneggiamento le strutture esistenti, con l'impegno esplicito che eventuali danni debbano essere risarciti a cura e spese del soggetto che richiede l'autorizzazione, ed in particolare;

che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare i materiali esistenti, soprattutto nei punti di contatto con le strutture metalliche in modo da garantire la massima protezione della superficie di contatto, mediante l'uso di materiali protettivi;

che vengano protette le zone destinate al transito ed al passaggio di persone, con opportuni accorgimenti e pavimentazioni provvisorie;

che non vengano danneggiate le alberature, anche in fase di smontaggio e montaggio delle strutture provvisorie;

che le strutture precarie siano realizzate nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti sia per la messa a terra, che per la protezione civile;

che, al termine, vengano scrupolosamente ripristinati i luoghi ed i materiali interessati dalle strutture metalliche;

Ritenuto, altresì, che dovranno essere rigorosamente osservate le sottoelencate prescrizioni, da estendersi anche a tutte le strutture a servizio della manifestazione (villaggio dell'ospitalità, sala stampa, ecc.):

il termine iniziale dell'esecuzione dei lavori è il 28 giugno 1994, mentre il termine finale per lo smontaggio delle strutture è il 20 ottobre 1994. Il mancato rispetto di tali tempi comporterà una penale giornaliera di lire 500.000, garantita da apposita polizza fidejussoria;

il progetto esecutivo delle strutture dovrà evidenziare un opportuno materiale protettivo tra gli elementi metallici e la superficie di contatto degli stessi con le parti del monumento;

dovranno essere previste idonee misure di salvaguardia di tutte quelle parti del monumento che saranno soggette al transito dei previsti spettatori;

tutte le parti metalliche dovranno prevedere la verniciatura con materiale antiruggine, nonché la messa a terra secondo le vigenti norme;

Autorizza

alle condizioni contenute nelle premesse e a quelle di seguito evidenziate, l'esecuzione delle opere previste nel progetto sopra descritto, secondo le indicazioni date dalla Conferenza dei servizi in ordine ai singoli punti della relazione tecnica, di cui in appresso:

Punto 1 e 2 - Tribune stadio del nuoto vasca nuoto e tuffi - Si autorizza a condizione che l'altezza delle tribune sia contenuta entro il piano inclinato passante per le sommità dei pali di sostegno dell'illuminazione della

vasca del nuoto - lato Monte Mario - e il punto di vista ad «altezza d'uomo», pari a m 1.70 dal piano di calpestio del marciapiede del Lungotevere - lato fiume.

Punto 3 e 4 - Tribune stadio del nuoto (vasca C) - Si autorizza alle condizioni di cui al punto 1 e 2.

Punto 5 - Copertura centro stampa: si autorizza alle condizioni di cui al punto 1 e 2.

Punto 6 - Area relax - Terrazza: si autorizza alle condizioni di cui al punto 1 e 2.

Punto 7 - Logo mondiale - Piscina coperta: si autorizza.

Punto 8 - Vasche idromassaggi: si autorizza.

Punto 9 - Parete divisoria mobile: si autorizza.

Punto 10 - Pedana stadio del tennis: si autorizza nella zona del c.d. «centralino».

Punto 11 - Vasca stadio del tennis: si autorizza nella zona del c.d. «centralino».

Punto 12 - Torri faro mobili su ruote - Stadio del tennis: si autorizza nella zona del c.d. «centralino».

Punto 13 - Chioschi informazioni: si autorizza.

Punto 14 - Tabellone aggiuntivo: si autorizza a condizione che il tabellone aggiuntivo non superi l'altezza dell'attuale tabellone.

Pnto 15 - Automezzi RAI - Parcheggio: si autorizza.

Punto 16 - Chioschi controllo parcheggio: si autorizza.

Punto 17 - Automezzi RAI - Parcheggi: si autorizza.

Punto 18 - Area relax - Giardino: si autorizza.

Punto 19 - E.D.A. Area ospitalità: si autorizza.

Punto 20 - E.D.A. Area teatro: si autorizza.

Punto 21 - E.D.A. Area discoteca: si autorizza.

Punto 22 - E.D.A. Area ospitalità: si autorizza.

Punto 23 - E.D.A. Area ristorazione: si autorizza.

Punto 24 - E.D.A. Area ospitalità: si autorizza.

Roma, 5 luglio 1994

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

94A5355

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1994.

Sospensione dalla carica di deputato regionale della regione siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4 e 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 30 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione dell'ordinanza con la quale il tribunale di Catania ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere del deputato regionale Raffaele Lombardo, indagato per i reati previsti dagli articoli 110, 117, 319, 319-*bis* del codice penale;

Vista la comunicazione del commissario dello Stato per la regione siciliana n. 71/RIS/2A2 del 26 luglio 1994;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Raffaele Lombardo è sospeso dalla carica di deputato regionale della regione siciliana a decorrere dal 22 luglio 1994.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A5356

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1994.

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, relativo alla riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretario generale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, concernente la riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretario generale;

Ritenuta l'opportunità di apportare rettifica al citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 20, comma 1, del decreto citato in premessa, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (consegna obbligatoria stampati).».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A5357

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale Città spettacolo di Benevento - manifestazione 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale della rassegna teatrale Città spettacolo di Benevento - manifestazione 1994 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata alla rassegna teatrale Città spettacolo di Benevento - manifestazione 1994, con inizio l'11 luglio 1994 si concluderà il 18 settembre 1994.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venti serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 18 settembre 1994, alle ore 9, presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 18 settembre 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con i vincitori delle tre sezioni, migliore spettacolo, migliore personaggio femminile, migliore personaggio maschile, della rassegna teatrale «Città spettacolo».

L'abbinamento sarà effettuato dopo lo svolgimento della manifestazione sulla base della classifica ufficiale fornita dalla giuria.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei concorrenti ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più concorrenti, per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i concorrenti classificatisi *ex-aequo* per tale posto. Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più concorrenti per gli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei concorrenti giudicati *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai concorrenti in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria, non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposto dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale della rassegna teatrale Città spettacolo di Benevento - manifestazione 1994, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 13 settembre 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà esere effettuata fino e non oltre le ore 9 del giorno 18 settembre 1994.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma, per le ore 20, di giovedì 15 settembre 1994.

Art. 9.

Il dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 168

94A5358

DECRETO 20 luglio 1994.

Modificazioni ai contenuti di nicotina e condensato della marca di sigarette Kent KSF di provenienza CEE.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la ditta Bat Benelux tramite il proprio rappresentante in Italia, chiede di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per la sigaretta di provenienza estera Kent KSF (astuccio e cartoccio);

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	Contenuto mg/sigaretta	
	nicotina	condensato
Kent KSF (astuccio e cartoccio)	0,90	12,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1994

Il direttore centrale: ZACCARDI

94A5359

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 luglio 1884.

Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 11, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successivamente modificato dall'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottati a Barcellona il 16 febbraio 1976;

Visto l'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 2, nonché gli articoli 25, 26, 27, comma 2, lettera *a)*, della della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 5 marzo 1985, n. 127, di ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982 (in specie, gli articoli 3 e 7, comma 1, lettera *b)*, protocollo medesimo);

Visti gli articoli 2, comma 4; 18; 19, comma 3, lettera *f)*; 20 e 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visti gli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 luglio 1978;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 7 gennaio 1986;

Ritenuta la necessità — in attesa di una organica disciplina internazionale, ai sensi dell'art. 7 della citata Convenzione di Barcellona e dell'art. 3, comma 1, del relativo protocollo, sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo causato dalle operazioni di scarico effettuate da navi o aeromobili — di emanare una specifica normativa per la disciplina del procedimento di autorizzazione degli scarichi in mare provenienti da piattaforme a seguito di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, localizzati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sez. II n. 501/92;

Decreta:

Art. 1.

Le attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi, devono essere condotte in conformità alle disposizioni riportate negli allegati *A*, *B*/1 e *B*/2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 luglio 1994

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO *A*

1. *Ambito di applicazione.*

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare dei seguenti rifiuti provenienti dalle piattaforme petrolifere e dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, siti nel mare territoriale, nella piattaforma continentale ed in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato:

a) detriti e fanghi di perforazione e relative acque di trattamento e/o lavaggio;

b) acque di formazione e/o di processo (acque di strato);

c) altri materiali comunque associabili alle operazioni di perforazione e di produzione;

d) liquami oleosi ed acque di sentina prodotti e raccolti sulla piattaforma.

2. *Definizioni.*

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si forniscono le seguenti definizioni di:

«detriti»: frammenti di rocce, frantumati dallo scalpello e provenienti dalle formazioni geologiche attraversate durante il processo di perforazione, portati a giorno dal fango di perforazione e separati da questo da una serie di attrezzature quali vibrovagli, centrifughe, desilter, desander;

«fanghi»: sospensioni di materiale argilloso, in acqua o in olio, addizionate con prodotti vari necessari per garantire le caratteristiche reologiche, chimiche e fisiche richieste dal processo di perforazione;

«acque di formazione e/o di processo» (acque di strato): acque fossili, presenti nelle formazioni geologiche associate agli idrocarburi, che si separano durante il processo di produzione degli stessi (acque di formazione) ovvero aggiunte durante il processo di produzione per mantenere in pressione il giacimento (acque di processo);

«acque oleose e di sentina»: acque oleose provenienti dal lavaggio delle piattaforme e dalle acque piovane che vengono a contatto con zone lavoro, zone inquinate da greggio e dai suoi derivati e da zone motori (acque di sentina);

«metodo spettrofotometrico I.R.»: metodo di analisi che consente la determinazione degli olii minerali presenti in una soluzione, attraverso la misura dell'assorbimento, da parte della soluzione stessa, della radiazione infrarossa nella regione compresa tra 3.200 e 2.700 cm-1;

«metodo calibrato»: metodo i cui risultati analitici, confrontati con quelli ottenuti utilizzando la procedura I.R. di riferimento, possono essere a questi ultimi correlati.

3. *Scarichi non autorizzabili.*

Fermi restando i divieti di scarico in mare dei rifiuti indicati dall'art. 62, primo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 7 gennaio 1986, è vietato lo scarico. in mare di:

a) detriti e relative acque di trattamento e/o lavaggio derivanti da perforazioni effettuate mediante l'impiego di fanghi a base di olii diesel o comunque o di pari o superiore tossicità;

b) detriti derivanti dalla perforazione di strati mineralizzati ad olio nonchè di detriti derivanti da perforazioni effettuate con fanghi a base oleosa diversi da quelli definiti alla precedente lettera *a)* ed aventi un contenuto in olii minerali superiore ai limiti indicati al punto 4, lettera *b)*;

c) acque di trattamento e lavaggio dei detriti di cui alla precedente lettera *b)* aventi un contenuto in olii minerali superiore ai limiti di cui al punto 4 lettera *d)*;

d) acque di formazione o di processo aventi contenuti in olii minerali superiori ai limiti indicati al punto 4, lettera *c)*;

e) liquami oleosi ed acque di sentina prodotti e raccolti sulla piattaforma;

f) componenti di fanghi di perforazione non utilizzati o non più utilizzabili e di ogni altro materiale d'uso nelle operazioni di perforazione o di produzione il cui scarico non sia espressamente consentito nei casi previsti al punto 4.

4. *Scarichi consentiti.*

In attuazione del primo comma, quarto alinea, dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, tenendo conto in particolare dei dati contenuti nelle schede tecniche di cui agli allegati *B*/1 e *B*/2 al presente decreto, possono essere autorizzati i seguenti scarichi nelle acque del mare:

a) detriti e fanghi derivanti da perforazioni effettuate mediante l'impiego di fanghi a base acquosa;

b) detriti derivanti da perforazioni effettuate mediante l'impiego, dimostrato necessario per motivi tecnici e di sicurezza, di fanghi come definiti al precedente punto 3, lettera*b)*, nonché dei detriti derivanti dalla perforazione di strati mineralizzati ad olio, purché in entrambi i casi il contenuto in olio minerale, all'atto dello scarico, non risulti superiore al 10% in peso, come valore medio calcolato su base secca, rispetto al peso dei detriti contaminati dagli olii;

c) delle acque di formazione e/o di processo con un contenuto massimo in olii minerali non superiore a 40 mg/l, determinato con metodo spettrofotometrico I.R. (infrarosso) o con altro metodo ad esso calibrato;

d) acque provenienti dal trattamento e lavaggio dei detriti di cui al punto 3, lettera *c)*, purchè aventi un contenuto medio di olii minerali non superiore a 10 mg/l ed un contenuto massimo non superiore a 15 mg/l, determinato con i metodi di cui alla precedente lettera *c)*.

5. *Domanda di autorizzazione.*

La domanda di autorizzazione per gli scarichi in mare previsti al punto 4 deve essere presentata al Ministero o dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica (di seguito denominato Servizio A.R.S.), per il tramite del capo compartimentale marittimo competente.

La domanda deve essere corredata delle informazioni indicate nelle schede tecniche riportate negli allegati *B*/1 e *B*/2, delle eventuali integrazioni al piano di emergenza antinquinamento redatto secondo le preserizioni di cui al decreto del 20 maggio 1982 del Ministro della marina mercantile, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1982, n. 200, nonché dei pareri in materia di tutela ambientale già rilasciati dalle amministrazioni dello Stato per quanto riguarda la realizzazione e l'esercizio degli impianti ed il trasporto dei materiali.

La domanda di autorizzazione deve altresì indicare:

a) la tipologia dei controlli sugli scarichi prevista dall'istante;

b) le misure finanziarie e/o assicurative offerte a garanzia dei rischi di danni alle persone, alle cose ed all'ambiente, derivanti dagli scarichi.

6. *Attività istruttoria.*

L'autorizzazione allo scarico in mare è rilasciata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, su proposta del capo del compartimento marittimo competente.

Il capo del compartimento marittimo, sulla base delle istanze pervenute, espletate le necessarie attività istruttorie e verificata la congruità del piano di emergenza antinquinamento, sottopone al Ministero dell'ambiente la proposta relativa al provvedimento sulla domanda di autorizzazione, trasmettendo la documentazione istruttoria raccolta.

L'istruttoria è comunque destinata ad acquisire ogni elemento necessario a garantire la tutela dell'ambiente marino, delle coste e del demanio marittimo nonché la sicurezza della navigazione ed ogni altro uso legittimo del mare.

Il Ministero dell'ambiente, ai fini degli accertamenti e delle valutazioni tecnico-scientifiche ritenuti necessari, si avvale dei seguenti organismi: Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche, Laboratorio centrale di idrobiologia, Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologia applicata al mare, Istituto superiore di sanità.

7. *Autorizzazione.*

Il decreto di autorizzazione allo scarico dovrà provvedere tra l'altro a:

a) indicare i controlli, da effettuarsi a spese dell'istante, diretti ad accertare il rispetto delle prescrizioni concernenti le caratteristiche dello scarico e la tutela dell'ambiente ricettore;

b) prescrivere eventuali integrazioni al piano di emergenza antinquinamento;

c) valutare la congruità delle misure finanziarie e/o assicurative, la cui adozione condiziona l'efficacia del provvedimento.

L'autorizzazione per gli scarichi delle acque di formazione e/o di processo ha una durata massima di quattro anni ed è rinnovabile a domanda, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, corredata della scheda tecnica riportata nell'allegato *B*/2. Qualora la domanda di rinnovo sia stata presentata nel termine indicato l'efficacia dell'autorizzazione in godimento è prorogata sino alla nuova determinazione sulla medesima domanda.

Il soggetto autorizzato ha l'obbligo, pena la decadenza del decreto di autorizzazione, di aggiornare la scheda tecnica *B*/2 allegata alla domanda, secondo tempi e modalità che saranno previsti dal decreto di autorizzazione medesimo.

8. *Vigilanza e controlli.*

Le funzioni di vigilanza e controllo sugli scarichi di cui al punto 4 sono assicurate dal Capo del Compartimento marittimo competente secondo le seguenti modalità:

a) In relazione alle operazioni di perforazione, il capo del compartimento marittimo, sulla base delle risultanze del programma di perforazione di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 886 del 24 maggio 1979 (in supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1980), delle informazioni contenute nella scheda tecnica di cui all'allegato *B*/1, nonche' delle eventuali prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione, avvalendosi degli organismi tecnici preposti in materia verifica:

quantitativi e tipologia dei componenti utilizzati per il confezionamento dei fanghi di perforazione a base acquosa o oleosa;

quantitativi e caratteristiche dei fanghi e dei detriti di perforazione a base acquosa scaricati in mare;

quantitativi, caratteristiche e contenuto in olii minerali dei detriti sottoposti a trattamento e lavaggio per lo scarico in mare, provenienti da perforazioni effettuate con l'impiego di fanghi a base oleosa o da strati mineralizzati ad olio nonché delle acque provenienti dal trattamento e dal lavaggio dei detriti stessi.

b) In relazione alle operazioni di produzione, il Capo del compartimento marittimo, avvalendosi degli organismi tecnici preposti in materia di vigilanza e controllo degli scarichi nelle acque e sulla base

delle informazioni contenute nella scheda tecnica di cui all'allegato *B*/2, nonché delle prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione, provvede alla verifica dei quantitativi, delle caratteristiche e del contenuto in olii minerali delle acque di formazione e/o di processo destinate allo scarico in mare.

In caso di dichiarata o accertata impossibilità operativa da parte degli Organismi tecnici preposti in materia, le analisi di controllo, possono essere demandate ad istituti universitari e scientifici specializzati ovvero ad altri laboratori pubblici individuati dalle regioni. I risultati analitici così conseguiti debbono essere comunque trasmessi ai predetti organismi tecnici i quali sono tenuti a fornire al capo del compartimento marittimo il proprio parere in merito.

L'esitó della vigilanza e dei controlli come sopra effettuati deve essere inviato dal capo del compartimento marittimo al Ministero dell'ambiente - Servizio A.R.S.

9. *Scarico in aree protette e sensibili.*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni agli scarichi ricadenti nelle aree protette o sensibili così come di seguito definite.

Le aree protette sono:

aree archeologiche marine di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

zone marine di tutela biologica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, di attuazione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

zone marine di ripopolamento di cui all'art. 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

zone marine e costiere elencate all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come perimetrate, in via provvisoria, dall'allegato alla circolare n. 2 del 31 gennaio 1987 del Ministro della marina mercantile nonché quelle istituite ai sensi dell'art. 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

aree protette territoriali costiere (parchi e riserve naturali, nazionali e regionali) individuate o istituite in forza della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero da leggi statali o regionali o comunque vincolate da altri provvedimenti amministrativi attuativi.

Le aree sensibili sono:

la fascia delle 3 miglia marine dalla linea di costa o dal limite delle aree protette indicate nel comma 1; per le riserve naturali marine tale limite sarà quello definitivo indicato nel decreto istitutivo o da eventuali provvedimenti di salvaguardia;

praterie di fanerogame marine, ovunque ubicate.

Per le sole aree sensibili eventuali deroghe in caso di giacimenti aventi particolare rilevanza per l'economia del Paese, potranno essere concesse dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. *Regime transitorio.*

I titolari delle autorizzazioni allo scarico in mare delle acque di strato in atto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni devono aggiornare, entro sei mesi dalla predetta data, la documentazione originariamente prodotta con i dati richiesti dalla scheda tecnica di cui all'allegato *B*/2.

ALLEGATO *B*/1

SCHEDA TECNICA PER LO SCARICO DI MATERIALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ PETROLIFERE IN MARE

FASE DI PERFORAZIONE

1. *Dati anagrafici.*

1.1. Società titolare del permesso di ricerca e richiedente l'autorizzazione allo scarico.

1.2. Società contrattista dell'impianto di perforazione.

1.3. Società contrattista dei fluidi di perforazione.

2. *Dati generali sull'impianto.*

2.1. Denominazione.

2.2. Caratteristiche tecniche strutturali e funzionali.

2.3. Coordinate geografiche e posizione riportata su cartografia nautica ufficiale scala almeno 1:100.000.

2.4. Distanza dalla costa.

2.5. Profondità del fondale.

2.6. Natura prevedibile o accertata (gas, olio) della riserva petrolifera.

3. *Caratteristiche del pozzo.*

3.1. Obiettivo della perforazione (ricerca o coltivazione).

3.2. Denominazione del pozzo.

3.3. Profondità o lunghezza prevista del pozzo.

3.4. Tempi di perforazione.

3.5. Profilo stratigrafico del pozzo, corredato per i singoli tratti di profondità, di:

a) lunghezza del tratto, diametro del foro, volume di roccia perforata;

b) tipo di fango utilizzato (ad acqua, ad olio a bassa tossicità);

c) caratteristiche stratigrafiche del sito ed eventuale presenza di strati mineralizzati ad olio.

4. *Caratteristiche dei fluidi di perforazione e dei relativi componenti.*

4.1. Caratteristiche qualitative e quantitative dei fanghi e dei materiali (acqua, olii, riduttori di filtrato, fanghificanti, lubrificanti, emulsivi, gelificanti, agenti bagnanti, materiali appesantenti, sali, alcali, biocidi ecc) utilizzati nella preparazione dei diversi tipi di fanghi di perforazione (a base acquosa, a base oleosa) relativamente a:

a) denominazione commerciale;

b) denominazione tecnica;

c) denominazione IUPAC se disponibile;

d) numero CAS se disponibile;

e) funzione tecnologica;

f) solubilità in acqua, in olio e coefficiente di ripartizione ottanolo - acqua;

g) composizione in relazione ai principali costituenti chimici;

h) principali caratteristiche chimico-fisiche;

i)(*) tossicità a 96 ore su pesci e crostacei bentonici e tossicità a lungo termine (quattordici giorni di esposizione) su pesci e crostacei bentonici e molluschi bentonici filtratori indicando la LC 50, le specie prescelte e gli eventuali altri effetti osservati);

l)(*) degradabilità biotica e abiotica,

m)(*) bioaccumulabilità in organismi marini.

4.2. Caratteristiche dei diversi tipi di fanghi di perforazione (a base acquosa, a base oleosa) impiegati relativamente a:

a) concentrazione nel fango, dei materiali di cui al punto 4.1.;

b)(*) tossicità del fango a 96 ore su pesci e crostacei bentonici e tossicità a lungo termine (quattordici giorni di esposizione) su pesci e crostacei bentonici e molluschi bentonici filtratori, indicando la LC 50, le specie prescelte e gli eventuali effetti osservati

5. *Sistemi di trattamento (processi ed efficienza) e di smaltimento dei fanghi di perforazione a base acquosa e dei detriti di perforazione a base acquosa ed a base oleosa.*

6. *Caratteristiche degli scarichi immessi in mare dopo trattamento.*

6.1. Detriti di perforazione con fanghi di perforazione a base acquosa associati:

a) volume e tonnellaggio del residuo complessivo (detriti + fanghi associati);

b) durata dello scarico;

c) rateo giornaliero medio e massimo di scarico;

d) modalità e quota di scarico;

(*) I relativi dati possono essere prodotti avvalendosi delle metodiche e delle tecniche accreditate a livello scientifico internazionale

e) contenuto percentuale atteso di detrito litoide nel volume e tonnellaggio del residuo complessivo tal quale;

f) natura previsionale mineralogico-petrografica del detrito litoide;

g) peso specifico previsionale del detrito litoide;

h) dimensioni granulometriche previsionali del detrito litoide;

i) stima della velocità di sedimentazione delle frazioni litoidi in acqua di mare;

l) contenuto percentuale atteso di fango nel residuo complessivo tal quale;

m) contenuto percentuale atteso di solidi non detritici nel residuo complessivo tal quale;

n).contenuto percentuale atteso di acqua nel residuo complessivo tal quale;

6.2. Fanghi di perforazione a base acquosa:

a) volume e tonnellaggio complessivo del fango;

b) durata dello scarico;

c) rateo giornaliero medio e massimo di scarico;

d) modalità e quota di scarico;

e) contenuto percentuale atteso di solidi nel residuo complessivo;

f) contenuto percentuale atteso di acqua nel residuo complessivo.

6.3. Detriti di perforazione con fanghi di perforazione a base oleosa associati:

a) volume e tonnellaggio del residuo complessivo (detriti + fanghi associati);

b) durata dello scarico;

c) rateo giornaliero medio e massimo di scarico;

d) modalità e quota di scarico;

e) contenuto percentuale atteso di detrito litoide nel residuo complessivo tal quale;

f) natura previsionale mineralogico-petrografica del detrito litoide;

g) peso specifico previsionale del detrito litoide;

h) dimensioni granulometriche previsionali del detrito litoide;

i) stima della velocità di sedimentazione delle frazioni litoidi in acqua di mare;

l) contenuto percentuale atteso di fango nel residuo complessivo tal quale;

m) contenuto percentuale atteso di solidi non detritici nel residuo complessivo tal quale;

n) contenuto percentuale atteso di acqua nel residuo complessivo tal quale;

o) concentrazione attesa nel fango tal quale (solidi non litoidi + acqua) dei principali costituenti chimici e fisici di cui al punto 4.1 *g)*;

p) concentrazione media e massima, su base secca nel residuo complessivo tal quale di:

olii totali;
idrocarburi policiclici aromatici totali.

7. *Caratteristiche dell'ambiente ricettore.*

7.1. Regime termico ed alino stagionale della colonna d'acqua.

7.2. Regime correntometrico stagionale delle acque superficiali e di fondo.

7.3. Regime anemometrico stagionale del sito.

7.4. Caratteristiche tessiturali e granulometriche dei sedimenti.

7.5. Ubicazione, nel raggio di cinque miglia nautiche dall'istallazione di perforazione, di eventuali:

a) zone poste sotto vincoli stabiliti da disposizioni legislative a fini di tutela ecologica, biologica, archeologica o di ricerca scientifica;

b) zone turistiche o balneari;

c) formazioni algali bentoniche e fanerogame marine;

d) principali associazioni zoobentoniche;

e) principali popolazioni ittiche e tipi di pesca commerciale;

f) banchi naturali di molluschi di elevato valore commerciale;

g) impianti di maricoltura;

h) ambienti umidi costieri e/o foci fluviali.

8. *Dispersione dei residui.*

8.1. Stima previsionale della dispersione dei diversi residui destinati allo scarico, nella massa d'acqua e sui fondali.

9. *Altre informazioni.*

9.1. Numero di pozzi perforati nel sito (nel raggio di cinque miglia nautiche dall'istallazione).

9.2. Natura ed entità dei residui di perforazione già scaricati nel sito.

9.3. Natura ed entità dei residui di ulteriori perforazioni eventualmente previste nel sito.

ALLEGATO *B*/2

SCHEDA TECNICA PER LO SCARICO DI MATERIALI DERIVANTI DA ATTIVITA' PETROLIFERE IN MARE

FASE DI PRODUZIONE

1. *Dati anagrafici.*

1.1. Società titolare della concessione di coltivazione e richiedente l'autorizzazione allo scarico.

2. *Dati generali sull'impianto.*

2.1. Denominazione.

2.2. Caratteristiche tecniche strutturali e funzionali.

2.3. Coordinate geografiche e posizione geografica riportate su cartografia nautica ufficiale scala almeno 1:100.000.

2.4. Distanza dalla costa.

2.5. Profondità del fondale.

3. *Dati generali sulla produzione.*

3.1. Natura della produzione.

3.2. Durata complessiva prevedibile dell'attività di produzione.

3.3. Entità complessiva prevedibile della produzione.

3.4. Produzione giornaliera ed annua per gli anni di validità dell'autorizzazione.

4. *Caratteristiche dei prodotti di prevedibile e/o possibile impiego nel corso delle operazioni di produzione.*

4.1. Caratteristiche qualitative e quantitative dei materiali (demulsificanti, inibitori di schiuma, inibitori di corrosione, biocidi, ecc,) relativamente a:

a) denominazione commerciale;

b) denominazione tecnica;

c) funzione;

d) solubilità in acqua, in olio e coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua;

e) composizione in relazione ai principali costituenti chimici;

f) quantitativi massimi stoccati e previsione di impiego;

g)(*) tossicità a novantasei ore su pesci e crostacei bentonici e tossicità a lungo termine (quattordici giorni di esposizione) su pesci e crostacei bentonici e molluschi bentonici filtratori indicando la LC 50, la specie prescelta e gli eventuali altri effetti osservati;

h)(*) degradabilità biotica ed abiotica;

i)(*) bioaccumulabilità in organismi marini.

5. *Caratteristiche quali-quantitative delle acque di strato prodotte (prima del trattamento).*

5.1. Temperatura.

5.2. Salinità.

5.3. Materiali in sospensione totale.

5.4. TOC.

5.5. Olii totali, idrocarburi aromatici totali, paraffine.

5.6. Azoto inorganico totale, azoto ammoniacale.

5.7. BOD5.

5.8. Cr, Pb, Cd, Hg, As, Cu, Ni.

5.9. Presenza di prodotti di cui al punto 4.

6. *Descrizione dei sistemi di trattamento (processi ed efficienza) e di smaltimento delle acque di strato e di produzione.*

7. *Caratteristiche quali-quantitative degli scarichi in mare delle acque di strato prodotte (dopo il trattamento).*

7.1. Previsione del volume annuo scaricato per gli anni di validità dell'autorizzazione

7.2. Previsione del rateo di scarico giornaliero (medio e massimo) per gli anni di validità dell'autorizzazione.

7.3. Modalità e quota di scarico.

7.4. Caratteristiche quali-quantitative delle acque di strato prodotte e scaricate in ordine ai parametri di cui al punto 5.

8. *Caratteristiche dell'ambiente ricettore.*

8.1. Regime termico ed alino stagionale della colonna d'acqua.

8.2. Regime correntometrico stagionale delle acque superficiali e di fondo.

8.3. Regime anemometrico stagionale del sito.

8.4. Caratteristiche tessiturali e granulometriche dei sedimenti.

8.5. Ubicazione, nel raggio di cinque miglia nautiche dall'istallazione di perforazione, di eventuali:

a) zone poste sotto vincoli stabiliti da disposizioni legislative a fini di tutela ecologica, biologica, archeologica o di ricerca scientifica;

b) zone turistiche o balneari;

c) formazioni algali bentoniche e fanerogame marine;

d) banchi naturali di molluschi di elevato valore commerciale;

e) impianti di maricoltura;

f) ambienti umidi costieri e/o foci fluviali;

g) principali associazioni zoobentoniche;

h) principali popolazioni ittiche e tipi di pesca commerciale.

9. *Dispersione delle effluenze.*

9.1. Indicazione previsionale della dispersione nell'ambiente delle acque di strato prodotte e scaricate.

10. *Altre informazioni.*

10.1. Natura ed entità delle acque di strato già scaricate nel sito (nel raggio di cinque miglia nautiche dalla installazione).

(*) I relativi dati possono essere prodotti avvalendosi delle modalità e delle tecniche accreditate a livello scientifico internazionale

94A5364

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 luglio 1994.

Autorizzazione alla Global Assistance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Segrate, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo perdite pecuniarie di vario genere, in aggiunta ai rischi già autorizzati, nonché all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni si assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata alla Global Assistance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano);

Viste le istanze in data 22 dicembre 1993 e 9 maggio 1994 con le quali la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurati-

va nel ramo perdite pecuniarie di vario genere, in aggiunta ai rischi già autorizzati, nonché all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 24 giugno 1994, n. 405840, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 giugno 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Global Assistance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano), è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo perdite pecuniarie di vario genere, in aggiunta ai rischi già autorizzati, nonché all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A5362

DECRETO 29 luglio 1994.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo dalla Systema - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Milano, alla Milano assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 72 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1988, con il quale la R+V assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ora denominata Systema - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1994, con il quale la predetta impresa è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 9 novembre 1989 e 19 aprile 1994 con i quali la Milano asssicurazioni S.p.a. è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in altri rami danni;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione della Systema S.p.a. e della Milano S.p.a., rispettivamente in data 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, concernenti il trasferimento parziale di portafoglio assicurativo dalla Systema S.p.a. alla Milano S.p.a.;

Vista l'istanza in data 23 dicembre 1993, con la quale la predetta Systema S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il predetto trasferimento parziale del portafoglio;

Vista la convenzione stipulata in data 21 dicembre 1993 tra la Systema S.p.a. e la Milano S.p.a., concernente il sopra indicato trasferimento parziale di portafoglio;

Visti gli elenchi dei contratti oggetto del trasferimento, depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera n. 410913 in data 1° giugno 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine al predetto trasferimento parziale di portafoglio;

Ritenuto che il citato trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, nelle premesse citate, riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo dalla Systema - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, alla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

I contratti di assicurazione oggetto del trasferimento parziale di portafoglio di cui al precedente art. 1 sono riportati negli elenchi depositati presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il trasferimento parziale di portafoglio di cui al precedente art. 1 ha effetto a decorrere dall'ultimo giorno del trimestre solare in corso al momento della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A5363

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 febbraio 1994.

Completamento della trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva n. 91/684/CEE (ovoprodotti).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva del Consiglio n. 89/437/CEE del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Vista la direttiva del Consiglio n. 91/684/CEE del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva n. 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante attuazione della direttiva n. 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti, ed in particolare l'art. 17 concernente modifiche tecniche;

Visto il parere motivato della Commissione CEE ai sensi dell'art. 169 del trattato per mancata trasposizione nel diritto nazionale della direttiva n. 91/684/CEE;

Ritenuto che occorre dare integrale attuazione alla direttiva n. 91/684/CEE nel punto in cui prevede la soppressione del testo del cap. IX, punto 3, quarto trattino della direttiva n. 89/437/CEE;

Decreta:

Nel cap. IX, punto 3, ultima riga dell'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, è soppressa la seguente frase: *«per i prodotti disidratati (ad esclusione degli albumi): + 15 °C»*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto preventivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 15

94A5360

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 giugno 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dei trasporti e della navigazione per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Sergio Cappelli e on. Giovanni Micciché.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti il regio decreto 16 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 1, commi 8, 9, 13 e 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica», con cui sono stati soppressi il

Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile ed è stato istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1994, con cui è stato reso noto il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1994 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato ai trasporti ed alla navigazione senatore Sergio Cappelli, Senato della Repubblica, e l'on. Giovanni Micciché, deputato al Parlamento;

Considerato che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 13, della citata legge n. 537/1993, si rende necessario provvedere alla delega di funzioni ai Sottosegretari di Stato nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato sen. Sergio Cappelli e on. Giovanni Micciché sono delegati a partecipare, salvo che il Ministro non ritenga di intervenre personalmente, alle attività parlamentari rispettivamente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati inerenti alla amministrazione dei trasporti e della navigazione.

2. In caso di impedimento di uno dei due sottosegretari subentra nella delega l'altro sottosegretario.

Art. 2.

1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegate alla firma del Sottosegretario di Stato sen. Sergio Cappelli i seguenti atti riguardanti materie di competenza delle direzioni generali, degli ispettorati e del comando generale delle capitanerie di porto dei soppressi Ministeri dei trasporti e della marina mercantile fatta eccezione di quelli riservati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, o espressamente delegati ai dirigenti delle direzioni e ispettorati stessi:

Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

Tutti gli atti, fatta eccezione per quelli riguardanti le determinazioni e i criteri direttivi in materia di politica della navigazione e di rapporti internazionali.

Direzione generale del naviglio.

Tutti gli atti.

Direzione generale del lavoro marittimo e portuale.

Tutti gli atti, con esclusione dei provvedimenti di scioglimento di organi di amministrazione degli enti sottoposti a vigilanza, nonché di consigli e commissioni di lavoro portuale ed eventuale relative nomine di commissari straordinari.

Direzione generale del demanio marittimo e dei porti.

Tutti gli atti, fatta eccezione per gli atti di politica e programmazione portuale, per i decreti interministeriali di classificazione dei porti marittimi, per le proposte di nomina dei presidenti delle autorità portuali e degli altri organi delle autorità stesse.

Comando generale delle capitanerie di porto.

Tutti gli atti, fatta eccezione per le direttive concernenti gli acquisti di mezzi nautici e relative dotazioni, i trasferimenti dei direttori marittimi e dei capi dei compartimenti.

Direzione generale degli affari generali e del personale del soppresso Ministero della marina mercantile.

Tutti gli atti.

Ispettorato tecnico del soppresso Ministero della marina mercantile.

Tutti gli atti.

Art. 3.

1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegate alla firma del Sottosegretario di Stato on. Giovanni Micciché i seguenti atti riguardanti materie di competenza delle direzioni generali e degli ispettorati dei soppressi Ministeri dei trasporti e della marina mercantile fatta eccezione di quelli riservati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, o espressamente delegati ai dirigenti delle direzioni e ispettorati stessi:

Direzione generale dell'aviazione civile.

Decisione dei ricorsi gerarchici in materia dei rapporti d'impiego avverso i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello;

decisione dei ricorsi gerarchici ex art. 11 della legge 11 luglio 1977, n. 411.

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Decisione dei ricorsi gerarchici in materia dei rapporti d'impiego avverso i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello;

Decisione dei ricorsi gerarchici in materia di autotrasporti di viaggiatori e merci, nazionale e internazionale, nonché in materia di accesso alla professione dei relativi settori;

Decisione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di sospensione delle patenti di guida dei veicoli a motore e delle carte di circolazione, avverso i provvedimenti di revisione, revoca, denegato rilascio e declassamento delle patenti di guida dei veicoli a motore;

Decisione dei ricorsi gerarchici avverso i giudizi delle commissioni mediche locali;

Decisione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di revisione dei veicoli.

Art. 4.

1. Il sen. Sergio Cappelli, in caso di impedimento o assenza del Ministro, presiede il Consiglio di amministrazione del soppresso Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Giovanni Micciché, in caso di impedimento o assenza del Ministro, presiede:

il consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile e la commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, incaricata dell'esame dei diritti aeroportuali e della determinazione delle tariffe aeree ed aeroportuali;

la commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981;

la commissione di cui all'art. 13 della legge 14 giugno 1940, n. 410, sulle ferrovie concesse;

la commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'ammodernamento delle ferrovie concesse;

la commissione di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, per le ferrovie metropolitane;

il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297.

Art. 6.

1. I Sottosegretari di Stato sen. Sergio Cappelli e on. Giovanni Micciché sono delegati, alternativamente, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a rappresentare il Ministro nel comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Art. 7.

1. I provvedimenti relativi alle materie attribuite ai sottosegretari di Stato sono trasmessi agli stessi, per la firma, tramite l'Ufficio di Gabinetto, cui debbono essere inoltrati dai competenti uffici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1994

Il Ministro: FIORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1994
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 151

94A5361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POSTE ITALIANE

DECRETO 14 giugno 1994.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicati ai Campionati mondiali di nuoto, nei valori di L. 600 e L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione a partire dal 1987, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1993, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1994, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli appartenenti alla serie «Lo sport italiano» dedicati ai Campionati mondiali di nuoto;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1994, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicati ai Campionati mondiali di nuoto, nei valori di L. 600 e L. 750.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 600 riproduce una figura femminile impegnata in una fase di tuffo e, nella sottostante linea d'acqua, una nuotatrice; la vignetta del valore di L. 750 raffigura un giocatore di pallanuoto, con calottina rossa n. 9, nell'atto di lanciare la palla.

Completano ciascun francobollo la leggenda «CAMPIONATI MONDIALI DI NUOTO», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «600» e «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A5329

DECRETO 14 giugno 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al Calcio campionato nazionale 1993-'94, nel valore di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione a partire dal 1987, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1993, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1994, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie «Lo sport italiano» dedicato al Calcio - Campionato nazionale 1993-'94;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato al Calcio - Campionato nazionale 1993-'94, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce lo scudetto con, al centro della stessa il numero 14; un pallone con una scia tricolore; la scritta «MILAN», a macro carattere in rosso contornato in nero, sulla quale è evidenziata la leggenda «CAMPIONE D'ITALIA 1993-'94».

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A5330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale».

Il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1994.

94A5333

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani firmato a Roma l'8 luglio 1991.

Ha avuto luogo lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani firmato a Roma l'8 luglio 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 8 marzo 1994, n. 204, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1994.

In conformità all'art. 33, l'accordo è entrato in vigore il giorno primo luglio 1994.

94A5365

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 il dott. Mingo Cesare è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agrozootecnica Il Colle - Soc. coop. a r.l.», con sede in Staffolo (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 11 aprile 1994 in sostituzione del dott. Alessandro Ricci, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1994 il rag. Mormando Vincenzo, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pane e vino - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Tursi (Matera) (località Pane e vino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 luglio 1991 in sostituzione del dott. Carmelo Cospito dimissionario.

94A5366

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brignoli Giuseppe & Figli, con sede in Leffe (Bergamo) e unità di Leffe (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali circa nei confronti di 31 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 43 unità e comunque secondo le modalità previste nel già citato allegato al precedente decreto, verbale d'accordo, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brignoli Giuseppe & Figli, con sede in Leffe (Bergamo) e unità di Leffe (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali circa nei confronti di 31 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 43 unità e comunque secondo le modalità previste nell'allegato verbale d'accordo che è parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seicom, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore medie settimanali nei confronti di 16 impiegati su un organico di 16 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marinelli ventilazione, con sede in Milano, uffici e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 marzo 1994 al 23 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seicom, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore medie settimanali nei confronti di 16 impiegati su un organico di 16 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. In.Sar, con sede in Porto Torres, ed unità di Porto Torres, Assemini ed Ottana, di cui alla delibera CIPI 18 febbraio 1982, con esclusione di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 405/94, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 6 febbraio 1995 con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

Il trattamento di integrazione salariale sopra disposto è ridotto del 20% per coloro che non sono impegnati in lavori socialmente utili.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. In.Sar di Sassari, di cui alla richiamata delibera CIPI 18 settembre 1987, con esclusione di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 405/94, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 6 febbraio 1995 con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

Il trattamento di integrazione salariale sopra disposto è ridotto del 20% per coloro che non sono impegnati in lavori socialmente utili.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate — con esclusione di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 405/94 — il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato per un periodo di sei mesi — con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e con riduzione del 20% per coloro che non sono impiegati in lavori socialmente utili:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda (Avellino) già Avellino:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Prom. attiv. ind.li Lecce*, ora *P.A.I. - Prom. att. ind. Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività ind.li Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Svil. att. ind. Sermoneta* ora *Sviluppo attività ind.li Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Svil. att. ind.li Sabaudia* ora *Sviluppo attività ind.li Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività prod. Ponticelli* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto:. si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività prod. Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *S.r.l. Sviluppo attività prod. Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

11) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

12) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

13) *S.r.l. Nuove iniz. per l'occup. (N.I.O.)* ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

14) *S.r.l. Inco* ora *Inco iniz. calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

15) *S.r.l. Inco Castrov. 2* ora *Inco iniz. cal. per l'occup. Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

16) *S.r.l. Inco iniz. calabresi per l'occupazine Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

17) *S.r.l. Svil. att. industriali Rieti* ora *Sviluppo attività ind.li Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

18) *S.r.l. P.A.I. Brindisi* ora *P.A.I. - Promoz. att. ind.li Lecce 1*, con sede in Lecce già Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

19) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniz. per l'occ. Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniz. per l'occ. Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Villacidro (Cagliari) e stabilimento di Cagliari già Villacidro (Cagliari):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni (Frosinone) e stabilimento di Frosinone già Anagni (Frosinone):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto. si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni (Frosinone) e stabilimento di Frosinone già Anagni (Frosinone)

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. Nisi Pomarico* ora *Nisi nuove iniz. per lo sviluppo ind.le Venosa*, con sede in Potenza già Matera e stabilimento di Pomarico (Matera) già Matera:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.r.l. Nisi - Nuove iniz. per lo sviluppo ind. Venosa*, con sede in Potenza già Venosa (Potenza) e stabilimento di Potenza già Venosa (Potenza):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.r.l. Nisi - Nuove iniz. per lo sviluppo ind. Venosa*, con sede in Potenza già Venosa (Potenza) e stabilimento di Potenza già Venosa (Potenza):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto. si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

28) *S.r.l. Nisi Potenza* ora *Nisi nuove iniz. per lo svil. ind.le Venosa*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 143/85 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

29) *S.r.l. Nisi Potenza* ora *Nuove iniz. per lo sviluppo ind.le Venosa*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. Nuove att. ind.ali Chieti NAIC* ora *NAIC 1 - Nuove att. ind.li Chieti 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CiPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Industria napoletana* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995,
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale. art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale. no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta.

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988,
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988. dal 26 settembre 1988,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario

34) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.r.l. Nuova azianda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n 784/80 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Giugliano (Napoli) e stabilimento di Napoli già Giugliano (Napoli):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983. dal 28 febbraio 1983,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.r.l Industria del Volturno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.r.l. Nuova industria pontina* ora *Sviluppo attività ind.li Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina già Latina Scalo (Latina):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.r.l. Nuova industria pontina* ora *Sviluppo attività ind.li Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.r.l. Attività industrie abruzzesi* ora *NAICI - Nuove att. ind.li Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. Nuove iniziative teramane* ora *Nuove att. ind.li Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. Promozione attività Teramo* ora *NAICI 1 - Nuove att. ind.li Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

44) *S.r.l. S.V.I.C.* ora *Inco iniz. per l'occupazione Castrovillari*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995,
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

45) *S.r.l. Idris* ora *NISI - Nuove iniz. per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

46) *S.r.l Iniziative del Basento* ora *Nisi nuove iniz svil. ind.le Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/825 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

47) *S.r.l. Iniziative apuliane* ora *PAI - Promozione attiv. industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bari e stabilimento di Bitonto già Bari:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

48) *S.r.l. Iniziative apuliane* ora *PAI - Promozione att. ind.li Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

49) *S.r.l. Iniziativa siciliana* ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Agrigento e stabilimento di Licata già Agrigento:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

50) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco* ora *Sviluppo attività ind.le Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/825 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

51) *S.r.l. Sila 82* ora *Inco iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 otobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Industria del Tirreno* ora *Inco iniz. per l'occup. Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Praia a Mare e stabilimento di Castrovillari già Praia a Mare:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale. no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Nuove ind. cosentine* ora *Inco iniz. per l'occup. Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende e stabilimento di Castrovillari già Rende:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

54) *S.r.l. Sarda Deriver* ora *NIOV - Nuove iniz. per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Siniscola (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.r.l. Società irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda (Avellino) già Avellino:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.r.l. Società irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Atripalda (Avellino) e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale. art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.r.l. Lameziana industrie* ora *Inco 1 - Iniz. per l'occup. Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *Inco - Iniz. per l'occup. Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *Inco - INiz. per l'occup. Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

60) *S.r.l. Industria cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

61) *S.r.l. Industria cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/70 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.r.l. Nuove attività ind.li Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.r.l. Nuove attività ind.li Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *PAI - Prom. attività ind.li Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982,
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario

65) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *PAI - Prom. attività ind li Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988· dall11 aprile 1988,
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.r.l. N.I.O.S* ora *NIOV - Nuove iniz. per l'occupaz. Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995,
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si,
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

67) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo attività ind.li Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose già Rieti e Cittaducale (Rieti):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto. si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario

68) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo attività ind.li Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose già Rieti e Cittaducale (Rieti):

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988,
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

69) *S.r.l. ICEL - Iniziative casertane per l'elet.ica* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 63/82 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

70) *S.r.l. I.F.E.L.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n 784/80 e legge n. 63/82 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

71) *S.r.l. Soc. prom. reimp. pontina* ora *Sviluppo attività ind.li Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 143/85 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985 dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. R.I.E.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 63/82 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

73) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:
periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 maro 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Industria pontina elettronica* ora *Svil. att. ind.li Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 63/82 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

75) *S.r.l. I.L.E.* ora *Dviluppo attività ind.li Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 63/82 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

76) *S.r.l. Iniziative reimpiego Sulmona* ora *NAIC 1 - Nuove att. ind.li Chieti 1*, con sede in Chieti già Sulmona e stabilimento di Sulmona:
periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 genaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

77) *S.r.l. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:
periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 21 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.r.l. SIRT - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):
periodo: dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

94A5344

Provvedimenti concernenti il trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994 in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 18 ottobre 1993, dipendenti della S.p.a. Crosetto Lorenzo, con sede in Torino, impegnata nei lavori di costruzione della variante alla S.G.C. 131 «Carlo Felice - Tronco Sassari - Truncu Reale - Porto Torres», cantiere di Sassari, è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 15 gennaio 1994 al 15 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994 in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dall'8 febbraio 1993, dipendenti della S.r.l. F.lli Sbaraglia, con sede in Francavilla a Mare (Chieti), impegnata nei lavori di costruzione del raddoppio ferroviario Ortona-Casalbordino, cantiere di Torino di Sangro - «Diavolo Nord» (Chieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1993 al 10 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994 in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 1° marzo 1993, dipendenti della S.r.l. F.lli Sbaraglia, con sede in Francavilla a Mare (Chieti), impegnata nei lavori di costruzione del raddoppio ferroviario Ortona-Casalbordino, cantiere di Torino di Sangro - «Diavolo Sud» (Chieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 30 maggio 1993 al 10 gennaio 1994.

94A5367

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

parodontologia (CLOPD);

chirurgia speciale odontostomatologia (CLOPD).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A5369

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore — approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 — e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio:

economia e politica agraria;

tecnologia dei processi priduttivi;

principi e tecnica delle applicazioni degli ausiliari meccanografici o elettronici.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio, direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A5368

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento dell'Università di Parma. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 27 luglio 1994)

Nell'estratto citato in epigrafe riportato alla pag. 58, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto capoverso, relativamente alla «Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali» dove è scritto. «*istituzioni di analisi superiore,*», si legga: «*analisi matematica I,*»

94A5371

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 21 maggio 1994 del Ministro della pubblica istruzione concernente «Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra De Luca Hèléne all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 del 9 giugno 1994).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe riportato alla pag. 7, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... sig.ra De Luca Hèléne, nata a Montrenil (Francia) il 23 *settembre* 1963 ...», si legga: «... sig.ra De Luca Hèléne, nata a Montrenil (Francia) il 23 *novembre* 1963 ...».

94A5399

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300